



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Deliberazione n. 133 del 11 Novembre 2015

Oggetto: fascicolo 2015-005266 – avvio del procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all'art. 47, co. 1, del d.lgs. 33/2013 nei confronti del consigliere comunale sig. Ivano Breda, in qualità di titolare di incarico politico del Comune di Villorba (TV).

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza dell'11 novembre 2015 ;

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36 della predetta legge n. 190 del 2012;

**Visto** l'art. 14 del d.lgs. 33/2013, riguardante gli obblighi di pubblicazione delle informazioni concernenti i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale;

**Vista** la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) n. 144 del 7 ottobre 2014 relativa agli obblighi di pubblicazione di dati riguardanti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni;

**Visto** l'art. 47 del d.lgs. 33/2013 in materia di sanzioni per casi specifici, ove al comma 1 è previsto che *“la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art.14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione organismo interessato”*;

**Vista** la legge 5 luglio 1982, n. 441, recante *Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti*;

**Visto** l'art. 47 cit, ove al comma 3 è disposto che *“le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689”*;

**Visto** l'art. 19, comma 7, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”*, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale *“il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione segnala all'autorità amministrativa di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto*



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

*legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le violazioni in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di obblighi di pubblicazione previste nel citato articolo 47, ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo";*

**Vista** la delibera dell'Autorità n. 10 del 21 gennaio 2015, con cui, in base ad una lettura sistematica della normativa sulla trasparenza e della legge 689/1981, viene individuata l'A.N.A.C. quale soggetto competente all'avvio del procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all'art. 47, commi 1 e 2, d. lgs. 33/2013 ed è altresì individuata nel Prefetto del luogo in cui ha sede l'amministrazione o l'ente in cui sono state riscontrate le violazioni l'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative;

**Vista** la legge 24 novembre 1981, n. 689, riguardante "Modifiche al sistema penale", con particolare riferimento agli articoli da 13 a 18;

**Visto** l'art. 17 della l. 689/1981 sull'applicazione delle sanzioni amministrative, ove è stabilito che, nelle materie di competenza statale, per l'irrogazione della sanzione definitiva, in caso di mancato pagamento in misura ridotta, intervenga il Prefetto in assenza di altri uffici sul territorio e dunque a chiusura del sistema sanzionatorio;

**Visto** il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato in Gazzetta ufficiale - Serie Generale n.176 del 31.7.2015;

**Vista** la nota del 20 ottobre 2015 ns prot. n. 2015-0137181 con la quale questa Autorità, a seguito di segnalazione del responsabile della trasparenza del Comune di Villorba, pervenuta in data 20 aprile 2015, ha richiesto al responsabile della trasparenza notizie in merito alla mancata o incompleta pubblicazione, nel sito *web* del Comune di Villorba, dei dati di cui all'art. 14, comma 1, del d.lgs.33/2013;

**Vista** la nota del 26 ottobre 2015 pervenuta all'A.N.A.C con prot. n. 2015-0140400 con cui il responsabile della trasparenza ha comunicato che l'inadempimento segnalato è dipeso dall'omessa comunicazione da parte del consigliere comunale **sig. Ivano Breda**, in qualità di titolare di incarico politico, dei dati di cui all'art. 2, co. 2, del citato Regolamento;

**Considerati** sussistenti i presupposti per la contestazione della violazione di cui all'art. 47, comma 1, del d.lgs. 33/2013 e per la conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta ex art.16 della legge 689/1981.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- di comunicare l'avvio del procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all'art. 47, co. 1, del d.lgs. 33/2013 al consigliere comunale **sig. Ivano Breda**, in qualità di titolare di incarico politico del Comune di Villorba (TV), ritenendo configurata la contestata condotta omissiva, con indicazione della possibilità del pagamento della sanzione in misura ridotta di € 1.000,00 (mille/euro), in conformità a quanto previsto dall'art. 16 della legge 689/1981;



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

- di procedere, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del d.lgs. 33/2013, all'inserimento del nominativo del consigliere comunale **sig. Ivano Breda** nell'elenco pubblicato nel sito istituzionale dell'Autorità dei soggetti inadempienti ex art. 14 del d.lgs. 33/2013, fino ad avvenuta ottemperanza dell'obbligo.

Il pagamento della predetta sanzione pecuniaria, effettuato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, estingue il procedimento sanzionatorio.

Alternativamente, l'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento della presente deliberazione, può inviare al Prefetto del luogo dove ha sede l'ente in cui sono state riscontrate le violazioni contestate, ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981, memorie e documentazione, oltre alla eventuale richiesta di audizione.

*Raffaello Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 23-12-2015  
Il Segretario: Maria Esposito

*Maria Esposito*